

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1588/96 R.G.R. proposto dal cittadino giordano A. N. A., elettivamente domiciliato in Genova, via Lanfranconi, 1/7 presso l'avv. Eugenio Dondero che lo rappresenta e difende per mandato;

ricorrente

CONTRO

Il Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane, 2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende "ex lege";

resistente

per l'annullamento

del decreto n. 5473 con il quale il Ministro dell'Interno, il 23.4.96, ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 05/12/2002, relatore il Consigliere O.M. Caputo, i procuratori delle parti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato ai sensi di legge, il signor Abu Nahieh Ayesch ha chiesto l'annullamento del decreto n. 5473 con cui il Ministro dell'Interno – in data 23.4.96 – ha respinto la sua istanza di naturalizzazione.

Il ricorrente, dopo aver fatto presente di esser regolarmente coniugato con una cittadina italiana e di aver presentato la predetta istanza quando aveva ormai maturato un lungo periodo di residenza nel territorio nazionale (in cui, tra l'altro, avrebbe sempre svolto una proficua attività lavorativa), deduce – al riguardo – violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 3, 7,8 e 10 della legge 241/90 ed eccesso di potere sotto svariati profili.

L'extracomunitario in questione (con argomentazioni confutate dall'Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio) lamenta – in particolar modo – il difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento ministeriale, soprattutto con riferimento alle – ivi menzionate – circostanze "inerenti alla sicurezza della Repubblica" (circostanze, invero, di cui non è fornita alcuna diretta specificazione), che – ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c., della legge "91" – precludono l'acquisto della cittadinanza italiana.

Con sentenza istruttoria n. 882/98 il T.A.R. ha disposto l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato n. 3342/95 e della relazione ministeriale su cui si fonda l'atto impugnato

Il ricorso in esame è stato trattenuto, per la decisione, all'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 05/12/2002.

DIRITTO

Il ricorrente, di nazionalità giordana, ha impugnato il diniego opposto del Ministero dell'Interno sull'istanza di conferimento della cittadinanza italiana.

Il ricorso è infondato.

I motivi di censura si appuntano sulla violazione dei principi contenuti nella legge 241/90.

Pertanto il procedimento è iniziato su istanza del ricorrente: non era pertanto necessaria la comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 241/90 (Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2002 n. 2983).

La motivazione del diniego si fonda sulle inequivoche considerazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, dalle quali emergono specifiche controindicazioni ai fini della sicurezza.

Pertanto sono stati individuati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza verificatosi l'ipotesi preclusiva di cui all'art. 6, n. 1, lett. c) L. 5 febbraio 1992 n. 91.

Il cittadino giordano ricorrente risulta essere simpatizzante del F.P.L.P. (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina), gruppo cui sono riconosciute posizioni oltranziste rispetto alla linea politica dell'O.L.P..

La personalità del ricorrente, quindi, può dar luogo a comportamenti tali che risultino potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale.

Il provvedimento impugnato per ragioni di riservatezza ha espresso laconicamente la propria motivazione che è comunque ricostruibile dai documenti richiamati per relationem e che sono stati prodotti a seguito di sentenza istruttoria.

Appaiono, pertanto, sicuramente esplicitate le ragioni del diniego.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sez. seconda, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 05/12/2002